

# CONTRATTO D'APPALTO

## PROGETTO

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DA PARTE DI ERPETOLOGI JUNIOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE21-NAT-IT-LIFE URCA PROEMYS "URgent Conservation Actions pro Emys orbicularis in Italy and Slovenia" - Project 101074714 - CUP C85D22000000002 – ANNO 2024

## DATI APPALTO

Codice Identificativo  
Gara (CIG)

Contratto

A misura

IMPORTO  
CONTRATTUALE

€ 5.000 (IVA e altri oneri compresi)

Il Responsabile Unico del Progetto  
*Valentina Parco*

---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di , in Pontevecchio di Magenta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs 36/2023,

TRA

il PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (di seguito PARCO TICINO) codice fiscale 86004850151, nella persona del Responsabile U.O.9 Valentina Parco, nata a Bollate il 21.09.1973, domiciliata per la carica in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

E

Il Dott. , residente a , codice fiscale e partita IVA ,

si stabilisce e conviene quanto segue

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Oggetto del presente affidamento sono le attività di monitoraggio da parte di erpetologi junior nell'ambito del progetto LIFE21-NAT-IT-LIFE URCA PROEMYS “URGENT CONSERVATION ACTION PRO EMYS ORBICULARIS & EMYS TRINACRIS IN ITALY” - Project 101074714 - CUP C85D22000000002 per l'anno 2024.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza di tutte le particolari condizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sottoindicati atti, parte integrante e sostanziale, anche se materialmente non uniti:

1. determinazione di aggiudicazione del Responsabile U.O.9 n. del ;
2. i documenti presentati dal professionista

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Ente Parco appaltante e si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

Il presente affidamento decorre dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.10.2024.

#### **ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Le attività che dovranno essere svolte nell'ambito del monitoraggio ex-ante su *Emys orbicularis* e

*Trachemys scripta* consisteranno in particolare in:

- a) Monitoraggio delle popolazioni di *E. orbicularis* e di *T. scripta* attraverso sopralluoghi preliminari con osservazioni tramite binocolo (*visual census*) della presenza di testuggini sia autoctone che alloctone nelle aree di studio;
- b) Monitoraggio delle popolazioni di *E. orbicularis* e di *T. scripta* tramite il metodo di cattura-marcatura-ricattura (CMR), attraverso il posizionamento di trappole galleggianti. Dovranno essere garantite minimo 3 fino a un massimo di 5 sessioni, costituite da tre giorni/notte con intervalli regolari tra una sessione e l'altra per ciascun sito individuato;
- c) Raccolta dati degli individui catturati. Si dovrà procedere all'annotazione dei dati biometrici (sesso, dimensioni del carapace, dimensioni del piastrone, ecc.) e del numero di trappola. Si procederà inoltre alla marcatura degli esemplari di *E. orbicularis* e di *T. scripta* catturati attraverso l'incisione delle placche marginali del carapace attraverso un sistema di codici univoci;
- d) Analisi dei dati e predisposizione di una relazione al termine dei monitoraggi;
- e) Eventuale ricollocamento degli individui di *Trachemys* presso i centri di detenzione prestabiliti;

I siti di monitoraggio sono localizzati all'interno della ZSC IT2080002 Boschi della Fagiana e della ZSC IT2050005 Basso Corso e Sponde del Ticino.

I protocolli di monitoraggio previsti dal progetto, prevedono da un minimo di 3 a un massimo di 5 sessioni, in almeno una zona umida per ciascun sito Natura 2000 (ZSC IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino e ZSC IT2050005 Boschi della Fagiana).

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Il Parco Ticino si impegna a fornire la più ampia collaborazione per l'ottimale svolgimento delle attività previste.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO**

Il compenso per le prestazioni derivanti dal presente disciplinare viene stabilito in € 150,00= (euro cento/00) IVA e ogni altro onere inclusi per ogni giornata di lavoro di campo ed € 100 (IVA e ogni altro onere inclusi) per stesura report e analisi dati, per un importo massimo onnicomprensivo pari a € 5.000,00= (euro cinquemila/00).

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante l'emissione di mandati di pagamento (Bonifico Bancario), qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a trenta (30) giorni dalla ricezione della Fattura Elettronica o nota di pagamento che dovrà riportare il codice CIG e gli estremi dell'atto di affidamento dell'incarico.

#### **ART. 6 – TRACCIABILITA'**

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pena la nullità del contratto, comunicando al Settore Finanziario del Parco Lombardo della Valle del Ticino, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **ART. 7 – RESPONSABILITA'**

Il professionista, sottoscrivendo il presente disciplinare, si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione del presente incarico.

#### **ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

PARCO TICINO è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.

#### **ART. 9 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di grave ritardo e/o di negligenza grave nella condotta dell'incarico conferito o comunque di inadempienza anche parziale, il Committente avrà facoltà, previa diffida scritta, di risolvere il presente disciplinare mediante comunicazione al Professionista e con facoltà di esigere il pagamento di una penale pari al decimo dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento per ulteriore danno.

#### **ART. 10 – NORME TRANSITORIE**

Sono ammesse modifiche o integrazioni ai punti precedenti, purché prese di comune accordo.

Nel caso di variazioni della vigente normativa tali da rendere inapplicabile il modello operativo delineato nel presente contratto, le parti concordano la reciproca disponibilità a rivedere, integrandole e modificandole, le procedure sopra descritte, fatta salva la facoltà - per ciascuna delle parti - di recedere anticipatamente dal contratto qualora non si addivenga ad una ridefinizione del servizio condivisa.

Il presente disciplinare si risolve di diritto, mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Committente dichiari di valersi della presente clausola, avuta conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di seguito indicate:

1. Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'affidamento e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
2. Ottenimento per due volte consecutive di un certificato DURC negativo;
3. Inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente disciplinare;

4. Ritardi o inadempienze nello svolgimento delle prestazioni tali da non consentire il raggiungimento, entro i termini necessari, degli obiettivi ed interessi connessi al contratto stesso;
5. Irregolarità, frodi o negligenze in generale;
6. Conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 94, 95 del D.Lgs. 36/2023;
7. Inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Eventuali divergenze che sorgessero tra PARCO TICINO e l'incaricato circa l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporle in via amichevole, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale che verrà formato da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo arbitro, in qualità di Presidente, nominato in accordo dei due precedenti; in mancanza di accordo la nomina del Presidente sarà devoluta al Prefetto di Milano.

**ART. 13** – Il presente disciplinare viene sottoscritto digitalmente dalle parti in data .

#### **PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**

La Responsabile U.O.9

Valentina Parco

#### **IL PROFESSIONISTA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*